

D.Lgs. 11-4-2006 n. 198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.

Libro IV

Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici

Titolo I

Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive

Capo I - Elezioni dei membri del Parlamento europeo

56. Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo.
(*legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3*)

1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della *legge 8 aprile 2004, n. 90*, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla *legge 3 giugno 1999, n. 157*, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'*articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

57. Disposizioni abrogate.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la *legge 9 gennaio 1963, n. 7*;

b) l'*articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66*;

c) gli *articoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15 e 16, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903*;

d) gli *articoli 1 e 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874*;

- e) *l'articolo 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223;*
- f) *la legge 10 aprile 1991, n. 125, ad eccezione dell'articolo 11;*
- g) *la legge 25 febbraio 1992, n. 215, ad eccezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13;*
- h) *l'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;*
- i) *il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;*
- l) *il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, ad eccezione dell'articolo 10, comma 4;*
- m) *il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, ad eccezione degli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1;*
- n) *l'articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 90.*

58. Disposizioni finanziarie.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.